



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076
Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it
C.F. e P.I. 00272160516

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

(ai sensi della L.R. 07/02/2005 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento regionale di attuazione emanato con D.P.G.R. 01/04/2009 n. 15, del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e dell'articolo 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, con il quale si è riformulato il testo dell'articolo 19 della L. n. 241/1990)

Delibera del Commissario Straordinario
(con i poteri del Consiglio Comunale)
n. 9 del 16/03/2012

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Disciplina normativa e criteri interpretativi
- Articolo 3 Responsabile del Procedimento
- Articolo 4 Compiti del Responsabile del Procedimento

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME COMUNI

- Articolo 5 Principi generali

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

- Articolo 6 Segnalazioni certificate di inizio attività
- Articolo 7 Comunicazioni
- Articolo 8 Elementi della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione
- Articolo 9 Procedimento di controllo e di verifica

CAPO III - MEDIE STRUTTURE

- Articolo 10 Procedimento autorizzatorio e contestualità
- Articolo 11 Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni
- Articolo 12 Elementi della domanda della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione
- Articolo 13 Procedimento di controllo e di verifica
- Articolo 14 Strumenti di programmazione urbanistica e commerciale

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

- Articolo 15 Classificazione
- Articolo 16 Procedimento autorizzatorio
- Articolo 17 Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni
- Articolo 18 Elementi della domanda della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione
- Articolo 19 Procedimento di controllo e di verifica

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

- Articolo 20 Caratteristiche e definizione
- Articolo 21 Procedimento autorizzatorio
- Articolo 22 Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni
- Articolo 23 Elementi della domanda della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione
- Articolo 24 Strutture di vendita in forma aggregata
- Articolo 25 Dotazione dei parcheggi delle strutture commerciali

CAPO VI - FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Articolo 26 Tipologie
- Articolo 27 Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni
- Articolo 28 Spacci interni
- Articolo 29 Distributori automatici
- Articolo 30 Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione
- Articolo 31 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

CAPO VII - VENDITA DI FARMACI DA BANCO O DI AUTOMEDICAZIONE

- Articolo 32 Vendita di farmaci da banco e di automedicazione

CAPO VIII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 33 Rinvio

**TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 34 Subingresso

Articolo 35 Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

Articolo 36 Cessazione

Articolo 37 Affidamento di reparto

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Articolo 38 Disciplina degli orari e dei vincoli di apertura e chiusura

Articolo 39 Pubblicità dei prezzi

Articolo 40 Disposizioni generali sulle vendite straordinarie

Articolo 41 Vendite di liquidazione

Articolo 42 Vendite di fine stagione

Articolo 43 Vendite promozionali

Articolo 44 Commercio all'ingrosso

Articolo 45 Attività temporanee di vendita

Articolo 46 Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

Articolo 47 Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 48 Centro commerciale naturale

Articolo 49 Trattamento dei dati personali

Articolo 50 Sanzioni

Articolo 51 Abrogazioni ed efficacia

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:

- a) Decreto: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- b) Decreto Bersani-bis: il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- c) Decreto Bersani-ter: il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- d) Codice del Commercio: la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Regolamento Regionale: il D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28;
- f) Direttiva servizi: il Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno);
- g) Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.): la segnalazione certificata di inizio attività dell'interessato redatta ai sensi dell'articolo 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, con il quale si è riformulato il testo dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990;
- h) Decreto Legge: il Decreto-Legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133;
- i) Regolamento: il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008, n. 133, approvato con D.P.R. 07/09/2010, n. 160;
- j) Sportello Unico per le Attività Produttive: l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- k) Commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
- l) Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- m) Superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione o confezionamento merci, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. Non costituisce altresì superficie di vendita quella destinata alle vetrine, ai servizi tecnologici di sicurezza e antitaccheggio, agli spogliatoi e/o camerini. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, con le esclusioni di cui sopra detto, valutata o valutabile ai fini del rilascio del permesso a costruire o della DIA/SCIA edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti, oppure quale risulta da separati elaborati tecnici equipollenti presentati anche al Servizio Edilizia ed Urbanistica. La superficie di un esercizio commerciale può essere "*di vendita*" o "*non di vendita*", non risultando possibile la previsione di zone espositive, anche se in tali zone non vengono effettuate operazioni di vendita.
- n) Esercizio commerciale: il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita, fisicamente delimitato da pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro utilizzabile a scopo commerciale. Non possono coesistere all'interno dello stesso locale catastalmente inteso come tale, più esercizi commerciali con distinti titolari ferma restando la possibilità che il titolare possa svolgere attività commerciale contestualmente ad attività artigianale e/o di somministrazione purché queste ultime siano esercitate in forma complementare e secondaria rispetto all'attività commerciale principale.

- o) Esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- p) Medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fatta eccezione nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, individuate nell'allegato B) del Regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2005, nei quali le medie strutture hanno una superficie di vendita fino a 2.500 mq.;
- Tale dimensionamento può essere ridotto dal Comune sull'intero territorio o su parti di esso, in relazione ad esigenze di tutela dello stato dei luoghi o di aree di particolare interesse, in applicazione dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.
- q) Grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2005, classificate come segue:
- r) Grandi strutture di vendita di tipologia "A": struttura con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e fino a 15.000 mq.;
- s) Grandi strutture di vendita di tipologia "B": struttura con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
- t) Grandi strutture di vendita di tipologia "C": struttura con una superficie di vendita inferiore a 5.000 mq.
- u) Centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
- v) Strutture in forma aggregata: le strutture di vendita che presentano i requisiti indicati all'articolo 11 del D.P.G.R. n° 15/R/2009, per le quali la superficie di vendita è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare che si trovano nelle condizioni descritte dal citato articolo.
- w) Requisiti di accesso: i requisiti di accesso prescritti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;

Articolo 2

Disciplina normativa e criteri interpretativi

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse. L'Amministrazione Comunale provvede con il presente atto ad approvare la regolamentazione commerciale prevista dal Codice del Commercio (L.R. n. 28/2005) e dal Regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.R. n° 15/R/2009, che deve intendersi integrato e completato dalla vigente disciplina urbanistica comunale.
4. L'Amministrazione Comunale ha adottato e successivamente ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 giugno 2006 il Piano Strutturale e ha adottato e successivamente ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 3 aprile 2009, il Regolamento Urbanistico.
5. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, è data la massima diffusione e pubblicità.

Articolo 3

Responsabile del Procedimento

1. I procedimenti amministrativi in materia commerciale ed in materia urbanistica disciplinate dal presente regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori o più uffici dello stesso settore della Amministrazione Comunale sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità da ciascun Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è notificato all'interessato, quando sia prevista la comunicazione d'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della Legge n. 241/1990, secondo le modalità previste dalla stessa Legge n. 241/1990 e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.

Articolo 4

Compiti del Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'articolo 6 della Legge n. 241/1990 e cura, in particolare, la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni dati o documentali, le comunicazioni d'ufficio. Il responsabile del procedimento provvede inoltre ad assicurare i controlli sulle domande, sulle segnalazioni certificate di inizio attività e sulle comunicazioni presentate, nonché alla trasmissione quando necessario degli atti finali.
2. Restano salve le competenze dei responsabili dei Settori interessati all'emanazione degli atti finali dei singoli procedimenti o endoprocedimenti.
3. Restano inoltre fatte salve le competenze del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), all'emanazione dell'eventuale atto unico finale per lo svolgimento dell'attività.
4. I procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e l'autorizzazione commerciale per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita devono essere contestuali.

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA, FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME COMUNI

Articolo 5

Principi generali

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché dal presente regolamento è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contenimento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del Codice del Commercio, mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale previsti dallo stesso Codice del Commercio e dal Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.
3. Per le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e le domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio-assenso, fa fede la data di consegna al protocollo generale del comune comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero di protocollo generale, ovvero per quelle inviate per via telematica, fa fede la data di arrivo che coincide con il rilascio automatico del sistema della ricevuta a seguito della verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività e dei relativi allegati o della domanda presentata e dei relativi allegati.
4. Tutte le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e le domande previste dal presente Regolamento devono essere presentate esclusivamente a:
Comune di Monte San Savino – Sportello Unico per le attività Produttive - Corso Sangallo n. 38 – 52048 Monte San Savino (Arezzo) e sono compilate su apposita modulistica disponibile sul sito internet del comune (modulistica online), anche attraverso il portale “impresainungiorno”.

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

Articolo 6

Segnalazioni certificate di inizio attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti consentiti, la modifica del settore merceologico ed il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso) di un esercizio di vicinato, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al comune competente.

Articolo 7

Comunicazioni

1. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le trasformazioni societarie, le altre variazioni e la cessazione dell'attività di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione al comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla variazione intervenuta o dalla cessazione dell'attività.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali, soddisfa gli obblighi amministrativi previsti dal Codice del Commercio per le variazioni intervenute e la cessazione dell'attività.

Articolo 8 **Elementi della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione**

1. Gli elementi essenziali della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione prevista dal Codice del Commercio, sono quelli indicati nell'allegato A) del Regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.

2. La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

3. Sia la segnalazione certificata di inizio attività che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa con:

- a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- c) le dichiarazioni prescritte, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

4. Alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui le firme non siano state apposte davanti al dipendente addetto a riceverle);
- b) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);

5. Ulteriori allegati alla segnalazione certificata di inizio attività sono individuati, in relazione al tipo di operazione da effettuare, con apposita determina del responsabile del settore competente.

Articolo 9 **Procedimento di controllo e di verifica**

1. A seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione l'ufficio competente procede alla verifica formale delle stesse.

2. Nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività presentata necessiti di precisazioni in merito ai presupposti e/o requisiti richiesti, comunque presenti fin dall'atto della sua presentazione, l'ufficio competente richiede all'interessato i chiarimenti opportuni.

3. Se la segnalazione certificata di inizio attività risulta regolare e completa degli elementi essenziali e degli allegati previsti, il responsabile del procedimento, mediante apposita richiesta agli uffici competenti o agli Enti terzi provvede ad accertare e verificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il possesso dei requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010;
- b) la conformità dei locali alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di polizia urbana;
- c) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali;
- d) il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità contenuti nel titolo III, capo IV del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009;
- e) la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello utilizzato per l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività;
- f) il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

4. Gli uffici ed Enti terzi coinvolti nelle verifiche di competenza devono concludere i propri accertamenti entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 19, comma 3 della Legge n. 241/1990, assegnato all'Amministrazione competente per l'adozione dei motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti.

5. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti in applicazione del D.P.R. n. 445/2000 è prevista l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.

6. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dal Regolamento comunale in materia.

7. Salva l'ipotesi di diversa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) indicate nella segnalazione certificata di inizio attività e nella comunicazione.

8. La segnalazione certificata di inizio attività completa degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), presentata regolarmente, costituisce il titolo di natura commerciale che legittima l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nell'esercizio di vicinato, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore.

9. Il Comune può sempre e comunque intervenire nel corso dell'attività, con provvedimento di richiesta di conformare l'attività, di divieto di prosecuzione della stessa e anche di chiusura dell'esercizio commerciale nel caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese o nei documenti prodotti a corredo.

CAPO III - MEDIE STRUTTURE

Articolo 10

Procedimento autorizzatorio e contestualità

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti consentiti e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune competente, nel rispetto del Codice del Commercio e del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.

2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per una delle operazioni di cui al precedente comma 1, è stabilito in novanta (90) giorni dalla data di presentazione/arrivo della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi essenziali.

3. La domanda (tranne che nel caso di modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico che non determini variazione della superficie complessiva di vendita) deve essere presentata, a pena di irricevibilità contestualmente a:

a) titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile (ovvero apposita dichiarazione di esistenza di tale atto o della sua non necessità).

4. Qualora il comune non si pronuncerà, adottando espresso provvedimento di diniego, sulla domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione / arrivo, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.

5. Il Comune rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita e il titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile. L'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

6. A tal fine e per garantire la contestualità dei procedimenti, il responsabile del procedimento di rilascio del titolo edilizio inerente l'immobile è tenuto a comunicare al responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale della richiesta presentata e viceversa.

7. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del Codice del Commercio è altresì subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) il rispetto della programmazione, delle condizioni e dei criteri stabiliti dal comune;

b) il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità contenuti nel titolo III, capo IV del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti integrativi siglati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali e degli accordi sindacali di secondo livello;

d) il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,

e) il rispetto della normativa in materia di pari opportunità;

8. È ritenuto inammissibile l'insediamento e/o ampliamento di superficie e/o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita nelle zone P.I.P del territorio, comunale ad eccezione di quelle ad esclusiva funzione commerciale.

Articolo 11

Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso) di una media struttura è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al comune competente.

2. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le trasformazioni societarie, le altre variazioni e la cessazione dell'attività di una media struttura sono soggetti a comunicazione al comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla variazione intervenuta o dalla cessazione dell'attività.

3. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali, soddisfa gli obblighi amministrativi previsti dal Codice del Commercio per le variazioni intervenute e la cessazione dell'attività.

Articolo 12 **Elementi della domanda della segnalazione certificata di inizio attività** **e della comunicazione**

1. Gli elementi essenziali della domanda di autorizzazione, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione prevista dal Codice del Commercio, sono quelli indicati nell'allegato A) del Regolamento regionale.

2. La domanda di autorizzazione priva degli elementi essenziali che non consentono l'inizio del procedimento istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

3. La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

4. Sia la domanda di autorizzazione che la segnalazione certificata di inizio attività e che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa con:

- a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- c) le dichiarazioni prescritte, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

5. Alla domanda di autorizzazione, alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui le firme non siano state apposte davanti al dipendente addetto a riceverle);
- b) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);

6. Ulteriori allegati alla domanda di autorizzazione ed alla segnalazione certificata di inizio attività sono individuati, in relazione al tipo di operazione da effettuare, con apposita determina del responsabile del settore competente.

Articolo 13 **Procedimento di controllo e di verifica**

1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione, l'ufficio competente procede alla verifica formale delle stesse.

2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione presentata necessiti di integrazione, vengono richiesti all'interessato i chiarimenti opportuni, comunicando altresì l'interruzione del termine.

3. Nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività presentata necessiti di precisazioni in merito ai presupposti e/o requisiti richiesti, comunque presenti fin dall'atto della sua presentazione, l'ufficio competente richiede all'interessato i chiarimenti opportuni.

4. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto fino all'integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori assegnati comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.

5. Se la domanda di autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività risultano regolari e complete degli elementi essenziali e degli allegati previsti, il responsabile del procedimento, mediante apposita richiesta agli uffici competenti o agli Enti terzi provvede ad accertare e verificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il possesso dei requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010;
- b) la conformità dei locali alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di polizia urbana;
- c) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (solo nel caso di domanda di autorizzazione);
- d) il rispetto della programmazione, delle condizioni e dei criteri stabili dal comune (solo nel caso di domanda di autorizzazione);
- e) il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità contenuti nel titolo III, capo IV del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009 (solo nel caso di domanda di autorizzazione);
- f) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti integrativi siglati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali e degli accordi sindacali di secondo livello;
- g) il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,

- h) il rispetto della normativa in materia di pari opportunità;
- i) la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello utilizzato per l'inoltro della domanda e della segnalazione certificata di inizio attività;
- j) il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
6. Nel caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività gli uffici ed Enti terzi coinvolti nelle verifiche di competenza devono concludere i propri accertamenti entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 19, comma 3 della Legge n. 241/1990, assegnato all'Amministrazione competente per l'adozione dei motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti.
7. Nel caso di presentazione di domanda di autorizzazione l'accertamento del rispetto delle condizioni di cui al comma quattro, lettere b), c), d), e) è effettuato tramite conferenza interna di servizi, alla quale partecipano obbligatoriamente il responsabile dell'endoprocedimento in materia commerciale, il responsabile comunale del 4° Settore Urbanistica ed Edilizia – SUAP ed il responsabile comunale del 5° Settore Polizia Municipale e Notificazioni o loro delegati. La conferenza interna di servizi è convocata a seguito di domanda regolare e completa e comunque solo dopo aver verificato il buon esito degli accertamenti di cui alle rimanenti lettere del comma precedente.
8. Il soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione può essere invitato, anche su propria richiesta, congiuntamente ai propri tecnici di fiducia a partecipare alla conferenza interna di servizi per fornire chiarimenti ed informazioni.
9. Nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla-osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP, può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 14 e 14-quinques della Legge n. 241/1990.
10. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti in applicazione del D.P.R. n. 445/2000 è prevista l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.
11. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dal Regolamento comunale in materia.
12. Salva l'ipotesi di diversa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) indicate nella domanda e nella segnalazione certificata di inizio attività.
13. L'autorizzazione rilasciata, costituisce il titolo di natura commerciale che legittima l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nella media struttura, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore e le competenze del responsabile SUAP all'emanazione dell'eventuale atto unico finale per lo svolgimento dell'attività.
14. La segnalazione certificata di inizio attività di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso), completa degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), presentata regolarmente, costituisce il titolo di natura commerciale che legittima l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nella media struttura di vendita, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore.
15. Il Comune può sempre e comunque intervenire in qualunque momento dell'attività, con provvedimento di richiesta di conformare l'attività, di divieto di prosecuzione della stessa e chiusura dell'esercizio commerciale nel caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese o nei documenti prodotti a corredo.

Articolo 14

Strumenti di programmazione urbanistica e commerciale

1. Premesso che il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti consentiti di una media o di una grande struttura di vendita è la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, nella seguente tabella sono indicate le zone urbanistiche del territorio comunale in cui è ammesso o non è ammesso l'insediamento o il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita commerciale:

Zona	Sottozona	Esercizio di vicinato	Media struttura alimentare	Media struttura non alimentare
A omogenea		Si	No	No
A r	Vedi piano recupero da approvarsi			
A ro	Vedi piano attuativo da approvarsi			
B	B1	Si	No	No
	B2	Si	No	No
	B3	Si	No	No
	B8	No	No	No
	B9	No	No	No

	Bc xxx	Si	No	No
	Br xxx n	Si	No	No
	B s n	Si	No	No
C		Si	No	No
	C0 Vedi art.22	Si	No	No
	C xxx n vedi norme di comparto			
D		Si	Si, nel rispetto dell'art. 25 del RU	Si, nel rispetto dell'art. 25 del RU
	D0 Vedi piani attuativi			
	D1xxx Vedi norme di comparto			
	D2	Si	Si, nel rispetto dell'art. 25 del RU	Si, nel rispetto dell'art. 25 del RU
	ds	No	No	No
	dt	Si	Si	Si
	Dt0 Vedi piano attuativo	Si	Si	Si
	Dt1	Si	Si	Si
	Dtxxxn Vedi norme di comparto			
E	E	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E1	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E2	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E3	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E4	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E5	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E6	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E7	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E8	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	E9	Si (totalmente o parzialmente legati alla produzione agricola)	No	No
	Er xxx n	Si	No	No
F	F1	No	No	No
	F2	No	No	No
	F3	No	No	No
	F4	Si	Si, come C.C.	Si, come C.C.
	FT	No	No	No

2. Gli strumenti urbanistici vigenti non consentono l'apertura o il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita.

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

Articolo 15 Classificazione

1. Ai sensi dall'articolo 14 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009 sul territorio comunale di Monte San Savino possano potenzialmente essere insediate solo grandi strutture di vendita di classe C: struttura con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq realizzata in forma di centro commerciale. Tuttavia in coerenza con la pianificazione urbanistica vigente, risulta inammissibile il loro insediamento su tutto il territorio comunale.

Articolo 16

Procedimento autorizzatorio

1. Secondo le disposizioni del Codice del Commercio, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa e qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente, secondo le procedure previste dall'articolo 18 nel rispetto del medesimo e del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.

Articolo 17

Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso) di una grande struttura è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al comune competente.
2. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le trasformazioni societarie, le altre variazioni e la cessazione dell'attività di una grande struttura sono soggetti a comunicazione al comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla variazione intervenuta o dalla cessazione dell'attività.
3. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali, soddisfa gli obblighi amministrativi previsti dal Codice del Commercio per le variazioni intervenute e la cessazione dell'attività.

Articolo 18

Elementi della domanda della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione

1. Gli elementi essenziali della domanda di autorizzazione, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione prevista dal Codice del Commercio, sono quelli indicati nell'allegato A) del Regolamento regionale.
2. La domanda di autorizzazione priva degli elementi essenziali che non consentano l'inizio del procedimento istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.
3. La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.
4. Sia la domanda di autorizzazione che la segnalazione certificata di inizio attività che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa con:
 - a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
 - b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - c) le dichiarazioni prescritte, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
5. Alla domanda di autorizzazione, alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui le firme non siano state apposte davanti al dipendente addetto a riceverle);
 - b) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);
 - c) la documentazione indicata nell'allegato A) punto 3, del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009 (solo nel caso di domanda);
6. Ulteriori allegati alla domanda di autorizzazione ed alla segnalazione certificata di inizio attività, sono individuati, in relazione al tipo di operazione da effettuare, con apposita determina del responsabile del settore competente.

Articolo 19

Procedimento di controllo e di verifica

1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione l'ufficio competente procede alla verifica formale delle stesse.
2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione presentata necessiti di integrazione, vengono richiesti all'interessato i chiarimenti opportuni, comunicando altresì l'interruzione del termine.

3. Nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività presentata necessiti di precisazioni in merito ai presupposti e/o requisiti richiesti, comunque presenti fin dall'atto della sua presentazione, l'ufficio competente richiede all'interessato i chiarimenti opportuni.
4. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione è interrotto fino all'integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori assegnati comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.
5. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per grande struttura di vendita è definita nella Sezione II "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita", di cui al Regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.
6. La completezza formale della domanda e degli allegati è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine di 15 giorni;
7. Nel caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività gli uffici ed Enti terzi coinvolti nelle verifiche di competenza devono concludere i propri accertamenti entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 19, comma 3 della Legge n. 241/1990, assegnato all'Amministrazione competente per l'adozione dei motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti.
8. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti in applicazione del D.P.R. n. 445/2000 è prevista l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.
9. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e dal Regolamento comunale in materia.
10. Salva l'ipotesi di diversa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) indicate nella domanda o nella segnalazione certificata di inizio attività.
11. L'autorizzazione rilasciata, costituisce il titolo di natura commerciale che legittima l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nella grande struttura, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore e le competenze del responsabile SUAP all'emanazione dell'eventuale atto unico finale per lo svolgimento dell'attività.
12. La segnalazione certificata di inizio attività per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso), completa degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), presentata regolarmente, costituisce il titolo di natura commerciale che legittima l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nella grande struttura, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore.
13. Il Comune può sempre e comunque intervenire in qualunque momento dell'attività, con provvedimento di richiesta di conformare l'attività, di divieto di prosecuzione della stessa e chiusura dell'esercizio commerciale nel caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo.

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI

Articolo 20 Caratteristiche e definizione

1. Il centro commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
2. Per superficie di vendita di un centro commerciale, si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la procedura amministrativa da applicare.

Articolo 21 Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa e qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione, necessari per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la modifica quantitativa e qualitativa del settore merceologico, le variazioni, e la cessazione degli esercizi di vendita componenti il centro commerciale, che rimangono disciplinati dalle norme del vigente Regolamento e che vengono definiti con autonomi atti o provvedimenti.

2. All'autorizzazione inerente il centro commerciale nel suo insieme deve quindi attribuirsi essenzialmente valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua superficie di vendita, suddivisa in settori merceologici, in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione che descriva esattamente la composizione del centro commerciale, dettagliando le varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico). La domanda può essere presentata da un unico promotore o da singoli aspiranti esercenti, anche mediante rappresentante degli stessi. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nella richiesta di autorizzazione.
4. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso di uno dei requisiti professionali prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010, che deve comunque essere posseduto, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario non costituisce subingresso. Il nuovo soggetto deve essere in possesso dei requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010.
5. I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale mediante l'apertura di esercizi dei quali intendono conservare la distinta titolarità possono chiedere che l'esame delle domande sia svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione per il centro è possibile sostituire i richiedenti originari con altri, senza che ciò costituisca ipotesi di subingresso.
6. Dopo l'attivazione degli esercizi all'interno del centro, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di atti di trasferimento, tra vivi o a causa di morte.
7. La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita e la modifica quantitativa e qualitativa di settore merceologico deve indicare la superficie complessiva del centro commerciale, intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto al suo interno (da individuare anche singolarmente), nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitariamente.
8. L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme può essere intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del centro, il quale rappresenterà il centro nei rapporti, anche futuri, con la P.A. Il promotore del centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. n. 59/2010, relativi all'esercizio dell'attività commerciale sono richiesti con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, mentre per i requisiti di onorabilità, si deve fare riferimento a tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 03/06/1998, n. 252.
9. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il centro commerciale, i soggetti interessati provvederanno a presentare le segnalazioni certificate di inizio attività o a richiedere il rilascio delle autorizzazioni per ognuno degli esercizi costituenti e facenti parte del centro commerciale stesso utilizzando l'apposita modulistica.
10. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente a:
 - a) titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile (ovvero apposita dichiarazione di esistenza di tale atto o della loro sua necessità).
11. L'attività commerciale delle strutture di vendita autorizzate come centri commerciali non può essere iniziata prima dell'ottenimento del certificato di agibilità degli immobili relativi.
12. Il diniego, l'annullamento e/o la decadenza del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile dove è previsto l'insediamento del centro commerciale comporta altresì provvedimenti limitativi della corrispondente autorizzazione commerciale.
13. L'accertamento dei requisiti e/o presupposti di legge richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di un centro commerciale è effettuato con le procedure e le modalità indicate al precedente articolo 13.

Articolo 22

Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso) di un centro commerciale è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al comune competente.
2. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le trasformazioni societarie, le altre variazioni e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla variazione intervenuta o dalla cessazione dell'attività.
3. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali, soddisfa gli obblighi amministrativi previsti dal Codice del Commercio per le variazioni intervenute e la cessazione dell'attività.
4. Sono fatti salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, necessari per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica quantitativa e

qualitativa di settore merceologico degli esercizi di vendita componenti il centro commerciale che rimangono disciplinati dalle specifiche norme del vigente regolamento e che vengono definiti con autonomi atti o provvedimenti.

5. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.

Articolo 23

Elementi della domanda della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione

1. Gli elementi essenziali della domanda di autorizzazione, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione prevista dal Codice del Commercio sono quelli indicati nell'allegato A) del Regolamento regionale.

2. La domanda di autorizzazione priva degli elementi essenziali, che non consentano l'inizio del procedimento istruttorio, volto al rilascio dell'autorizzazione, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

3. La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

4. Sia la domanda di autorizzazione che la segnalazione certificata di inizio attività che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa con:

a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;

b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;

c) le dichiarazioni prescritte, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

5. Alla domanda di autorizzazione, alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie

(solo nel caso in cui le firme non siano state apposte davanti al dipendente addetto a riceverle);

b) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);

6. Ulteriori allegati alla domanda di autorizzazione ed alla segnalazione certificata di inizio attività sono individuati, in relazione al tipo di operazione da effettuare, con apposita determina del responsabile del settore competente.

Articolo 24

Strutture di vendita in forma aggregata

1. In riferimento agli articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, del Codice del Commercio, sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a comuni diversi.

3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 è calcolata dalle pareti esterne degli edifici di vendita più vicine tra loro, che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. La distanza tra edifici non si misura né dalle aree scoperte di pertinenza degli edifici (ad esempio spazi a parcheggio), né dalle superfici "nette" di vendita (ad esempio viene inclusa nel computo delle distanze anche la parte di edificio destinata a magazzini o uffici, costituendo superficie coperta lorda purché tali superfici facciano parte dell'esercizio con funzione commerciale).

4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

5. Ricevendo una domanda di autorizzazione per l'apertura di una media o di una grande struttura di vendita, il competente ufficio, verifica preliminarmente se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. In tale caso, qualora verifichi che la distanza tra la struttura da autorizzare e le strutture già presenti determini il configurarsi di una struttura aggregata stabilisce quale siano le disposizioni cui sottoporre la domanda, in relazione alla superficie di vendita complessiva che si è determinata dopo il calcolo di cui al precedente punto 4.

6. Qualora la domanda di autorizzazione abbia per oggetto l'apertura di una media struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell'autorizzazione da rilasciare, corrisponde alle dimensioni di una grande struttura, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in quanto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti che non prevedono nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita nell'intero territorio comunale, dichiarando successivamente il proprio diniego al rilascio.

7. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita da attivare in costruzioni che, alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/09, sono già ultimate ai sensi dell'articolo 109 della L.R. n.1/2005 ed a destinazione commerciale o per le quali, a tale data, sussista il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) alle domande di autorizzazione per l'apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal Regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della L.R. n. 1/2005;

c) agli ampliamenti "dovuti" di cui agli articoli 10, comma 1 e 20, comma 1 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/09.

8. Fino ad un anno dall'entrata in vigore del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/09, la distanza di 120 metri lineari prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del D.P.G.R. citato, è ridotta a 60 metri lineari.

Articolo 25

Dotazione dei parcheggi delle strutture commerciali

A) ESERCIZI DI VICINATO

1. Per le dotazioni e caratteristiche dei parcheggi necessari per consentire l'insediamento degli esercizi di vicinato, nelle zone A è derogato fino all'annullamento il rispetto degli standard di parcheggio relativamente alla sosta di relazione dei suddetti, in riferimento a quanto previsto dalle lettere a) b) e c) dell'art. 28, comma 2, del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009. A tale proposito sono assimilate alle zone Z.T.L. le zone pedonali, al fine dell'applicazione del suddetto. Nelle zone "B" di completamento il rispetto degli standard di parcheggio relativamente alla sosta di relazione dei suddetti è richiesto nella misura del 30% nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 28, c. 2.

B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per le dotazioni e caratteristiche dei parcheggi necessari per consentire l'insediamento di medie strutture di vendita, è necessario fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009 e dal vigente PRG. Non è prevista deroga agli standard di parcheggio per la sosta di relazione.

2. In riferimento all'articolo 10 del D.P.G.R. n. 15/R/2009, in caso di accorpamento di una media struttura di vendita attiva da almeno tre anni all'atto dell'approvazione del regolamento suddetto, con preesistenti esercizi di vicinato anch'essi localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, relativamente alla superficie di vendita complessiva realizzata a seguito dell'accorpamento non è richiesto il possesso di superfici destinate a sosta di relazione.

C) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Premessa la scelta dell'amministrazione comunale di escludere sul territorio comunale qualunque nuovo insediamento di grande struttura di vendita commerciale, per le dotazioni e caratteristiche dei parcheggi necessari per consentire l'insediamento di grandi strutture di vendita, è necessario fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009.

D) STRUTTURE AGGREGATE

1. In caso di strutture di vendita aggregata di cui all'art. 11, c. 6 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n° 15R/2009, la struttura da insediare dovrà soddisfare le dotazioni di parcheggi di relazione calcolati sull'intera superficie di vendita aggregata, oltre che essere dotata della misura minima di servizi igienici, di cui all'art. 32, c. 2 del Regolamento regionale citato.

2. Per tutte le tipologie di strutture commerciali sopradescritte, in riferimento all'articolo 27, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R n. 15/R/2009, è ritenuta idonea a garantire il rapido collegamento pedonale tra l'esercizio commerciale ed i parcheggi di relazione ubicati esternamente all'area pertinenziale dell'edificio, una distanza non superiore a 100 metri lineari.

CAPO VI - FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Articolo 26

Tipologie

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Codice del Commercio, secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente Regolamento.
2. Le forme speciali di vendita di vendita al dettaglio si dividono in:
 - a) Spacci interni;
 - b) Distributori automatici;
 - c) Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - d) Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

Articolo 27

Segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso) in spacci interni e per mezzo di apparecchi automatici (distributori automatici) è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, al comune competente.
2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (subingresso) per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico (c.d. "e-commerce") e presso il domicilio dei consumatori (vendita di prodotti o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori) è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, al comune nel quale si intende avviare l'attività.
3. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le trasformazioni societarie e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione al comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla variazione intervenuta o dalla cessazione dell'attività.
4. La comunicazione di cui al terzo comma, completa degli elementi essenziali, soddisfa gli obblighi amministrativi previsti dal Codice del Commercio per le variazioni intervenute e per la cessazione dell'attività.
5. Gli elementi essenziali della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione prevista dal Codice del Commercio, sono quelli indicati nell'allegato A) del Regolamento regionale.
6. La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.
7. Sia la segnalazione certificata di inizio attività che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa, con:
 - a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
 - b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - c) le dichiarazioni prescritte, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
8. Alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui le firme non siano state apposte davanti al dipendente addetto a riceverle);
 - b) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);
9. Ulteriori allegati alla segnalazione certificata di inizio attività sono individuati, in relazione al tipo di operazione da effettuare, con apposita determina del responsabile del settore competente.
10. La segnalazione certificata di inizio attività completa degli elementi essenziali, presentata regolarmente, costituisce il titolo di natura commerciale che legittima l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nelle varie forme speciali di commercio al dettaglio previste dal Codice del Commercio, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore.
11. Nel caso di segnalazione certificata di inizio attività gli uffici ed Enti terzi coinvolti nelle verifiche di competenza devono concludere i propri accertamenti entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 19, comma 3 della Legge n. 241/1990, assegnato all'Amministrazione competente per l'adozione dei

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti.

Articolo 28 Spacci interni

1. La vendita dei prodotti al dettaglio in spacci interni è destinata a determinati soggetti ed i locali di vendita non possono essere aperti al pubblico e non possono avere accesso dalla pubblica via.
2. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio di prodotti effettuata:
 - a) a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
 - b) a favore di militari;
 - c) a favore di soci di cooperative di consumo;
 - d) a favore di aderenti a circoli privati;
 - e) nelle scuole esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - f) negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

Articolo 29 Distributori automatici

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui al precedente articolo 27, comma 1.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.
3. La somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in modo non esclusivo è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al comune competente, ai sensi dell'articolo 49 del Codice del Commercio.
4. La somministrazione mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle disposizioni relative all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al Capo VI del Codice del Commercio.
5. E' vietata la vendita e la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 30 Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

1. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
2. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività abbia provveduto ad effettuare la segnalazione certificata di inizio attività di cui al precedente articolo 27, comma 2.
3. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita IVA.
4. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di aver presentato al comune competente per territorio la relativa denuncia di inizio attività.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che, all'articolo 59, prevede che durante la vendita tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi o mediante strumenti informatici e telematici, debba essere fornita l'informazione sul diritto di recesso prevista dall'articolo 52, comma 1, lettera f) e g). Tale informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte e deve anche essere fornita per iscritto.
8. Le disposizioni previste dal presente articolo, in quanto applicabili valgono anche per il commercio elettronico.
9. Per commercio elettronico, si deve intendere la commercializzazione di beni per via elettronica, ossia l'attività commerciale svolta nella rete internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), alla quale devono intendersi applicabili gli articoli 63 e 66 del Codice del Commercio.

Articolo 31
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Il soggetto che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o della sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
2. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella segnalazione certificata di inizio attività.
3. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010.
4. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere:
 - le generalità e la fotografia dell'esercente;
 - l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa;
 - il nome del responsabile dell'impresa;
 - la firma del responsabile dell'impresa;
5. Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante che effettua attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
8. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente.

CAPO VII - VENDITA DI FARMACI DA BANCO O DI AUTOMEDICAZIONE

Articolo 32
Vendita di farmaci da banco e di automedicazione

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 del Codice del Commercio possono effettuare, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006, attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione di cui all'art. 9bis del D.L. 18/09/2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16/11/2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, all'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio e per conoscenza alla Regione Toscana, al Ministero della Salute e all'Agenzia Italiana del Farmaco. E' vietata la vendita di farmaci da banco e di automedicazione su aree pubbliche e mediante forme speciali di vendita al dettaglio.
2. La comunicazione deve essere compilata integralmente, secondo lo schema di riferimento, e contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
 - a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
 - b) dati della ditta individuale o della società;
 - c) tipologia e ubicazione dell'esercizio nel quale si intende effettuare la vendita dei farmaci di cui al comma 1;
 - d) di voler effettuare tale vendita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale;
 - e) di voler effettuare tale vendita nell'ambito di un apposito reparto, con la presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;
 - f) la superficie di vendita del reparto di cui alla precedente lettera e);
 - g) la superficie di vendita dell'esercizio;
3. La vendita è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un "apposito reparto", cioè uno spazio destinato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.
4. La vendita deve essere effettuata alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nel relativo ordine. Tale presenza deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

5. Nell'esercizio commerciale dove si effettua la vendita non possono essere utilizzate denominazioni e simboli che inducano il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può invece essere utilizzata la denominazione "parafarmacia" ed il simbolo riportato nel bollino di riconoscimento dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.
6. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto i farmaci.

CAPO VIII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 33

Rinvio

1. L'attività di commercio su aree pubbliche disciplinata dal Codice del Commercio è sottoposta a programmazione con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per il conseguimento della sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, nonché per la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
2. L'attività è inoltre regolata con il Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, cui si rimanda integralmente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 34

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda (subingresso), per atto fra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di subingresso è presentata, a pena di decadenza:
 - a) entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
4. In caso di subingresso per causa di morte, la segnalazione certificata di inizio attività è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
5. Nei casi di cui al comma precedente, qualora si tratti di attività relative al settore alimentare, fermo restando il possesso di uno dei requisiti professionali di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso del requisito richiesto, salvo proroga in caso di comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Articolo 35

Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, le trasformazioni societarie e le altre variazioni di un'attività commerciale, sono soggette a comunicazione al comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di autorizzazione né la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

Articolo 36

Cessazione

1. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al comune competente, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
2. In caso di morte del titolare la comunicazione di cessazione dell'attività di cui all'articolo 79 del Codice del Commercio è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

Articolo 37

Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti di prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010.
2. L'affidamento del reparto è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività del dante causa al comune competente, in quanto, in assenza, il titolare risponde in proprio dell'attività del gestore.
3. Il gestore ha l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e di rispettare i contratti collettivi di lavoro ed i contratti integrativi siglati con le organizzazioni sindacali maggiorerete rappresentative.
4. Il reparto affidato deve avere un collegamento strutturale con l'esercizio ove esso è collegato e non deve avere accesso autonomo.
5. L'affidamento di reparto non può comunque riguardare la totalità dei reparti dell'esercizio, in quanto, in tal caso si tratterebbe di trasferimento dell'azienda.
6. L'affidamento del reparto è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività in caso di subingresso secondo le disposizioni dei precedenti articoli.
7. Il cedente non deve effettuare comunicazione di riduzione della superficie di vendita.

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Articolo 38

Disciplina degli orari e dei vincoli di apertura e chiusura

1. La disciplina degli orari e dei vincoli riguardanti l'apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale, cui si rimanda integralmente.

Articolo 39

Pubblicità dei prezzi

1. Fatta salva l'osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 206/2005, ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio.
3. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.
4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.
6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Articolo 40

Disposizioni generali sulle vendite straordinarie

1. Le vendite straordinarie sono quelle nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Costituiscono vendite straordinarie:
 - a) le vendite di liquidazione;
 - b) le vendite di fine stagione;
3. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Nelle vendite straordinarie le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
5. Anche per le vendite di straordinarie valgono le regole dettate dall'articolo 87 del Codice del Commercio sulla pubblicità dei prezzi.

6. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e per la vendita di liquidazione, degli estremi della comunicazione di cui all'articolo 92, comma 2 del Codice del Commercio.

7. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Articolo 41 **Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, in caso di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Tali vendite possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio, da effettuarsi almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita.

3. La comunicazione munita del protocollo di ricevuta da parte del comune deve essere trattenuta dall'interessato ed esibita agli organi di vigilanza.

4. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

5. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima di otto settimane nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b) e di quattro settimane nell'ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d).

6. La comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

a) per cessazione dell'attività commerciale: di aver presentato o di presentare comunicazione di cessazione dell'attività;

b) per cessione dell'azienda o dell'unità locale: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;

c) per trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale: di aver presentato o di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o di ottenuto l'autorizzazione al trasferimento di sede;

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali di vendita: di essere in possesso del titolo abilitativo edilizio, nel caso di realizzazione di opere edili o di dichiarare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività (negli stessi locali), se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

9. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

10. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Articolo 42 **Vendite di fine stagione**

1. Le vendite di fine stagione o saldi, riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate nei periodi stabiliti dalle disposizioni regionali.

3. Le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possono essere modificate annualmente dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

4. Le vendite di fine stagione non sono soggette a comunicazione al comune.

Articolo 43 **Vendite promozionali**

1. Le vendite promozionali costituiscono una tipologia di vendita "ordinaria", con la quale vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti.

2. Le vendite promozionali possono svolgersi all'interno degli esercizi commerciali nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle seguenti modalità:

- le merci oggetto di vendite promozionali devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
 - le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. La vendita promozionale non è soggetta a comunicazione al comune.

Articolo 44 **Commercio all'ingrosso**

1. Il commercio all'ingrosso, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010 ed a condizione della conformità urbanistica ed edilizia, di sicurezza, nonché della specifica destinazione d'uso dei locali prevista dai vigenti strumenti urbanistici, nei quali viene esercitata l'attività, ferme restando eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da specifiche normative di settore.
2. L'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari è inoltre soggetto alla notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 e D.P.G.R. n. 40/R/2006.
3. Per l'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009, la superficie di vendita, come definita dal Codice del Commercio, degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti individuali dall'articolo 21, comma 3 del Codice del Commercio, si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento per ciascuna qualora non sia superiore a:
 - a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma precedente è considerata superficie di vendita al dettaglio.
5. Nel caso di esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sopra individuati, la superficie di vendita al dettaglio deve essere delimitata, rispetto a quella destinata alla vendita all'ingrosso.

Articolo 45 **Attività temporanee di vendita**

1. Alle attività temporanee di vendita al dettaglio in sede fissa, si applicano le norme del D.Lgs. n. 59/2010 per quanto attiene ai requisiti di accesso, del Codice del Commercio e le norme del presente Regolamento, compresi gli obblighi amministrativi in merito ai titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di vendita.
2. L'esercizio dell'attività temporanea di vendita in sede fissa di prodotti alimentari è inoltre soggetta alla notifica sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e dal D.P.G.R. n. 40/R/2006.
3. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina i casi in cui è consentita l'occupazione del suolo pubblico con "dehors" (tavolini, sedie, fioriere, ed altri arredi di conforto per la collettività), da parte degli esercizi commerciali.

Articolo 46 **Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato**

1. Negli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. Per locali dell'esercizio si intendono esclusivamente i locali e le aree individuati nella segnalazione certificata di inizio attività presentata per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita o il trasferimento della gestione o proprietà dell'azienda (subingresso), ed eventuali successive modifiche intervenute.
3. L'attività di vendita e di consumo sul posto di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta alla notifica sanitaria ai sensi dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dal D.P.G.R. n. 40/R/2006
4. Per prodotti di gastronomia si intendono tutti i prodotti, bevande comprese, che sono oggetto di vendita del negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, che si trovano cioè, nello stato in cui se ne effettua la vendita per asporto.
5. Per attrezzature finalizzate al consumo sul posto si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti all'interno dell'esercizio da parte dei clienti, con esclusione di qualunque forma di assistenza operata da parte dell'esercente, come la predisposizione di liste o menù, e/o il servizio ai tavoli.

6. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto della normativa igienico sanitaria relativamente alla pulizia degli arredi utilizzati, raccolta dei residui del consumo sul posto e smaltimento dei contenitori di alimenti e delle bevande dopo l'uso.

Articolo 47 **Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita**

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice del Commercio, i seguenti prodotti indicati all'articolo 24, comma 1, del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009:

- a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;
- b) legnami;
- c) attrezzature e macchine per l'agricoltura ed il giardinaggio;
- d) materiali per l'edilizia;
- e) materiali termoidraulici;

2. Per l'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 15/R/2009, la superficie di vendita, degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al precedente comma, è computata come segue:

- a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice del Commercio;
- b) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice del Commercio, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite;

3. La disciplina degli esercizi specializzati nella vendita di merci ingombranti e a consegna differita non si applica in caso di vendita all'ingrosso ed al dettaglio nello stesso locale dei prodotti di cui al primo comma, in caso di coincidenza con quelli di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice del Commercio.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 48 **Centro commerciale naturale**

1. Il Centro commerciale naturale è costituito da un'area complessa e non omogenea, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepita come spazio unico ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrata da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

2. L'Amministrazione Comunale, su proposta degli operatori economici e delle Associazioni di categoria di settore, ha costituito con delibera della Giunta Comunale n. 133 del 20/07/2006, il Centro Commerciale Naturale "Vie di Monte San Savino", individuandone l'estensione e sostenendone le attività promozionali dell'area.

3. Gli esercizi commerciali inseriti nel Centro Commerciale Naturale sono autonomi e distinti e possono essere soggetti a speciale disciplina in materia di orari e deroghe alle chiusure domenicali e festive.

Articolo 49 **Trattamento dei dati personali**

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D.L.vo 196/2003 e della vigente normativa in materia di privacy e misure minime di sicurezza.

3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.

4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 50 **Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è punita con le sanzioni amministrative previste dal Codice del Commercio o da altre norme specifiche in materia.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate dal Codice del Commercio o da altre norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs n. 267/2000, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.
3. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella Legge Regionale 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 51 **Abrogazioni ed efficacia**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme procedurali per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. n. 114/1998, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/04/2000.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate altresì le norme del vigente Regolamento di Polizia Locale e tutte le altre norme incompatibili con le presenti e contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.
3. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto all'articolo 2 del presente Regolamento.